

MINISTERO
DELLA MARINA MERCANTILE
DIR.GEN.DEMANIO MARITTIMO
E PORTI

Ⓜ sta 4
Roma, 20.XI.1972

A TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO
LORO SEDI

Div. I Sez. I
Prot. n. 5113493/A.2.50

OGGETTO: Anticipata occupazione di aree demaniali marittime ai sensi dell'articolo 38 del Codice della Navigazione.

CIRCOLARE n. 132
SERIE II
TITOLO: DEMANIO MARITTIMO

- A TUTTE LE DIREZIONI MARITTIME
LORO SEDI
- AL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO
GENOVA
- ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO
NAPOLI
- AL PROVVEDITORATO AL PORTO
VENEZIA
- ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO
PALERMO
- AL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO
CIVITAVECCHIA
- ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO
TRIESTE
- ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO
SAVONA

Con le circolari n. 64 in data 5 settembre 1963, n. 89 in data 9 marzo 1966, n. 99 in data 13 maggio 1967 e N. 117 in data 2 marzo 1970 questo Ministero ripetutamente fece presente agli Organi ed Enti in indirizzo la necessità di porre termine al più presto alla situazione irregolare determinata dal rilascio di atti di sottomissione, alcuni dei quali risalenti agli anni antecedenti la seconda guerra mondiale, non seguiti dagli atti formali se non a distanza di decenni.

Con l'ultima di dette circolari si richiamò il punto di vista espresso al riguardo dalla Corte dei conti, la quale definì detta situazione come un'azione amministrativa non conforme allo spirito della legge.

Infatti, secondo detta Corte, l'art. 38 Cod.Nav. tende non già a configurare una concessione provvisoria, la quale sarebbe di per se produttiva di particolari rapporti giuridici, ma ad ipotizzare, al contrario, un istituto, avente natura provvisoria ed eccezionale, che si concretizza in un'autorizzazione giustificata dall'urgenza del tutto precaria, fintanto che non si sia conclusa la fase istruttoria con la stipula dell'atto formale, per effetto del quale soltanto s'instaura il rapporto negoziale.

Recentemente la Corte dei conti ha ribadito in via breve il proprio punto di vista, ed ha richiamato a quest'Amministrazione la necessità di evitare il più possibile la continuazione di una tale prassi irregolare, adottando tutte le misure possibili perchè le finalità del provvedimento previsto dall'art. 38 Cod.Nav. siano rispettate.

Pertanto, allo scopo anche di evitare ai Direttori Marittimi ed ai Capi dei Compartimenti Marittimi d'incorrere in gravi eventuali giudizi di responsabilità, questo Ministero invita tutti gli Organi ed Enti in indirizzo ad attenersi alle seguenti direttive:

a) evidenziare tutte le pratiche relative ad atti di sottomissione in vigore, provvedere a rimuovere gli ostacoli che ancora si oppongono alla definizione delle pratiche stesse e sollecitare comunque la stipulazione dei relativi atti formali.

Qualora detti ostacoli derivassero dall'inerzia dei richiedenti, dovranno essere fissati loro dei termini perentori per gli adempimenti prescritti, con l'avvertenza che, in caso d'inottemperanza, si procederà senz'altro alla dichiarazione di decadenza con conseguente onere di rimessa in pristino della zona occupata a cura e spese degli interessati.

Si pregano inoltre tutti gli Organi ed Enti in indirizzo di trasmettere a questo Ministero con sollecitudine l'elenco aggiornato degli atti di sottomissione ancora in vigore, con un'esauriente indicazione di tutti gli incumbenti prescritti ancora mancanti per la stipula degli atti formali;

b) le Direzioni Marittime dovranno valutare con la maggiore possibile attenzione le richieste di rilascio di atti di sottomissione e dare corso soltanto a quelle giustificate da comprovati motivi di effettiva urgenza od il cui mancato accoglimento potrebbe arrecare gravi pregiudizi al pubblico interesse;

c) le Direzioni Marittime dovranno tenere uno scadenziario degli atti di sottomissione autorizzati, avvertendo le Capitanerie che la stipulazione degli atti formali di concessione dovrà aver luogo non oltre un anno dalla data di rilascio degli atti stessi.

Alla scadenza di detto termine e sempre che non siano stati stipulati gli atti formali, le Direzioni Marittime invieranno a questo Ministero una relazione sui motivi che non hanno permesso la definizione delle pratiche;

d) le Capitanerie di porto dovranno evitare di rilasciare licenze ai titolari degli atti di sottomissione, per il periodo intercorrente

tra la data dell'atto di sottomissione stesso e la data di approvazione dell'atto formale.

La Corte dei conti ha infatti fatto presente che la sovrapposizione di licenze ed atti di sottomissione è illegittima perchè non si può regolare con due diversi atti la stessa occupazione.

La licenza di concessione è un istituto diretto a disciplinare le concessioni di facile rimozione e pertanto non può essere utilizzato per regolare l'occupazione per opere di difficile sgombero e già disciplinata, del resto, con l'atto di sottomissione.

La giustificazione addotta dalle Capitanerie di porto che tale prassi verrebbe adottata solo per permettere allo Stato d'introdurre i canoni non è valida, perchè non trova riscontro nella legge.

D'altra parte a detto rimedio non è certo necessario ricorrere allorchè la stipulazione dell'atto formale avvenga entro un anno dalla data di rilascio dell'atto di sottomissione.

Si prega di assicurare.


IL MINISTRO

f.to LUPIS

per copia conforme:

IL DIRETTORE DI DIVISIONE

Lupis



RAG/ic